

DAS
DIFESA LEGALE SPECIALIZZATA E INTERNAZIONALE

Plurima
linea persone

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
edizione 2002

NOTA PRECONTRATTUALE

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che D.A.S. ha realizzato un sistema modulare di coperture assicurative, per rispondere efficacemente alle esigenze di consulenza, assistenza e difesa legale di ognuno.

*Lei troverà in questo fascicolo, denominato **Plurima** linea persone, le coperture più idonee a soddisfare i bisogni Suoi e della Sua famiglia (per la vita privata, il lavoro dipendente, la circolazione stradale).*

*La nostra offerta si completa con le coperture presentate nel fascicolo denominato **Prestige** linea professionisti-aziende, per garantire tranquillità e sicurezza a chi svolge anche un'attività libero-professionale o d'impresa.*

*Abbiamo ritenuto utile inserire, al fine di facilitare la comprensione degli articoli di polizza, che necessariamente sono scritti nei termini giuridici appropriati, delle **annotazioni in corsivo**, che non integrano le condizioni stesse, ma vanno considerate come un loro commento.*

Desideriamo inoltre ricordarLe che:

- *Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, Sede Legale e Direzione Generale in via IV Novembre nr. 24 – 37126 VERONA autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo "Tutela Giudiziaria" con D.M. del 26.11.1959 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11.12.1959);*
- ***al Contratto si applica la legge italiana;***
- ***in particolare, in virtù dell'art. 5 del D.Lgs. 22/5/1999 n. 185 il Contraente potrà, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto, recedere dallo stesso inviando comunicazione in tal senso a mezzo raccomandata a.r.***
- *eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., Servizio Clienti, via IV novembre, 24 - 37126 Verona** - telefax 045 8351025 - posta elettronica: ServClienti@das.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;*
- *si prega di prestare attenzione che, in conformità a quanto previsto dall'art.2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno;*
- *si raccomanda infine al Contraente di leggere attentamente il Contratto prima della sua sottoscrizione.*

Il presente fascicolo, Modello CA 2002/P/D, congiunto al Modello P 2002/D, depositati entrambi in data 26.11.2001 in atti del Notaio Tomezzoli Gianfranco in Verona rep. nr. 82309, costituisce nell'insieme Il Contratto di Assicurazione.

Modello CA 2002/P/D

INDICE

	GLOSSARIO.....	Pag. 1
	DEFINIZIONI.....	Pag. 3
Art. 1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	Pag. 3
Art. 2	VITA PRIVATA <i>BASE</i>	Pag. 4
Art. 3	VITA PRIVATA <i>SUPER</i>	Pag. 5
Art. 4	CIRCOLAZIONE STRADALE <i>BASE</i>	Pag. 7
Art. 5	CIRCOLAZIONE STRADALE <i>SUPER</i>	Pag. 7
Art. 6	OMBRELLO.....	Pag. 9
Art. 7	Estensione facoltativa "MEDICO O OPERATORE SANITARIO DIPENDENTE".....	Pag. 9
Art. 8	PATENTE SICURA.....	Pag. 10
Art. 9	ESCLUSIONI.....	Pag. 10
Art. 10	ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE.....	Pag. 11
Art. 11	INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA.....	Pag. 11
Artt. da 12 a 15	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	Pag. da 12 a 14
Artt. da 16 a 23	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	Pag. da 14 a 16

GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente glossario giuridico.

- **Arbitrato** E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- **Assistenza stragiudiziale** E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
- **Atti di Volontaria Giurisdizione** Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
- **Contravvenzione** E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **Danno extracontrattuale** E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto** E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
 - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
- Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

- **Diritto civile** E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
 - **Diritto penale** E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
 - **Fatto illecito** Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
 - **Insorgenza (del sinistro)** Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l'insorgenza è:
 - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
 - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
 - **Procedimento penale** Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
-
- **Reato** Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
 - **Sanzione amministrativa** Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
 - **Spese di giustizia** Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
-
- **Spese di soccombenza** Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

- **Spese peritali** Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
- **Transazione** Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
- **Vertenza contrattuale** Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato:	colui a favore del quale opera l'assicurazione
Contraente:	chi stipula il contratto di assicurazione
contratto:	il contratto di assicurazione
coperture:	il contenuto delle garanzie individuato agli Articoli 2 – 3 – 4 –5 – 6 –7 e 8
massimale:	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
nucleo familiare:	le persone riportate nello Stato di Famiglia dell'Assicurato/Contraente e i conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico
parti:	il Contraente e la Società
polizza:	il documento, che prova il contratto di assicurazione
premio:	il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia
sinistro:	la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione
Società:	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

E' importante far notare che l'impegno di DAS nei confronti dell'Assicurato non si esaurisce con il semplice indennizzo delle spese necessarie a far valere i suoi diritti: è infatti preciso impegno di DAS fornire anche "prestazioni di altra natura", come ad esempio l'assistenza e la consulenza dirette, rappresentando tali attività un vero e proprio valore aggiunto al contenuto della copertura assicurativa.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Sono riportate in questo articolo tutte le spese che DAS pagherà in caso di un sinistro, che rientri in garanzia, nei limiti ovviamente del massimale di spesa per sinistro scelto e indicato in polizza. L'elenco contiene varie voci: per la definizione di alcune di esse, è opportuno vedere nel GLOSSARIO riportato all'inizio di questo fascicolo.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000 (lire 1.936.270);
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000 (lire 19.362.700). L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Queste spese verranno riconosciute all'Assicurato in estensione al massimale per sinistro previsto in polizza. In caso di sinistro all'estero, le difficoltà possono essere maggiori, a causa della lingua straniera o dell'esistenza di leggi e procedure diverse da quelle che vigono in Italia. Ecco che allora, oltre all'intervento del legale, l'aiuto di un interprete o il tempestivo pagamento della cauzione, possono aiutare ad evitare spiacevoli conseguenze.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Rientrano negli oneri fiscali e quindi non sono garantite, ad esempio, le spese di bollatura di documenti da produrre in un giudizio, o quelle di trascrizione, registrazione di sentenze, decreti, ecc..

Art. 2 VITA PRIVATA BASE

Con riferimento all'Art.1 la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua vita privata e della sua attività lavorativa subordinata, qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

Si tratta di danni che le persone assicurate subiscono, alla persona o a cose di loro proprietà (e non di danni provocati ad altre persone). E' il danno ingiusto, conseguente ad un fatto illecito commesso da altri, ove tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale (si veda nel GLOSSARIO alla voce "Danno extracontrattuale").

- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 9 "ESCLUSIONI";

Per le definizioni di reato, procedimento penale, delitto colposo o doloso e contravvenzione rinviamo al GLOSSARIO. Va sottolineato che, se il delitto è previsto dalla legge (e quindi non per decisione... dell'assicuratore) come doloso e cioè volontario, la garanzia della polizza non opera, indipendentemente da come si conclude il processo (assoluzione o condanna); per legge, infatti, i rischi che derivano da fatti o comportamenti volontari si possono assicurare solo a determinate condizioni (vedi all'Art. 3 lett. e).

- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210 (lire 406.616); sono comprese:

Elencare tutti i contratti che è possibile stipulare normalmente per le esigenze ed opportunità della propria vita privata, è impresa praticamente impossibile. Pertanto, anche se sono riportati qui di seguito solo alcuni tra i contratti, più comuni ed importanti, ovviamente rientrano in garanzia anche tutti gli altri "contratti" in senso giuridico, anche se non elencati, purché non siano esplicitamente compresi tra le esclusioni di polizza.

- le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti l'abitazione principale e quelle secondarie o stagionali dell'Assicurato, purché da lui direttamente utilizzate;

Attenzione: se l'abitazione non è utilizzata dall'Assicurato perché ad esempio è data in affitto ad altri, la garanzia non opera. Per "abitazione" s'intendono anche la cantina, il giardino, il garage, ecc. che sono stabilmente connesse all'abitazione (pertinenze).

- le controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente dell'Assicurato, anche con Ente Pubblico;
- le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Per intendersi, sono le controversie con l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., ecc.

Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato nella veste di ciclomotorista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

Può accadere che l'Assicurato, alla guida di bicicletta o ciclomotore, sia investito (danni extracontrattuali subiti) oppure causi un incidente con un (eventuale) procedimento penale, oppure che subisca dei danni (es.: il bagaglio viene smarrito o danneggiato) in occasione di un viaggio effettuato come trasportato su qualunque mezzo (treno, aereo, nave, ecc.).

Persone assicurate: l'Assicurato/Contraente e le persone appartenenti al suo nucleo familiare.

Cosa si intende per "nucleo familiare" lo si rileva nelle DEFINIZIONI, all'inizio del presente fascicolo.

Art. 3 VITA PRIVATA SUPER

Nel medesimo ambito ed in estensione alle garanzie previste all'Art. 2, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato anche qualora:

- d)** debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ.. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;

Qualora l'Assicurato abbia stipulato una polizza di Responsabilità Civile, egli dovrà denunciare il sinistro alla Compagnia di assicurazione che, pur nel suo interesse e nei limiti del quarto del massimale assicurato, lo terrà indenne dalle spese legali per resistere alla domanda del danneggiato; la polizza DAS interverrà, eventualmente, in un secondo momento, qualora sussista ancora un interesse a difendersi da parte dell'Assicurato (di solito questo avviene quando la richiesta di risarcimento supera il massimale assicurato). Se invece l'Assicurato non avesse stipulato una polizza di Responsabilità Civile o, per un qualsiasi motivo, detta polizza non operasse (ad esempio, per una esclusione prevista in polizza) DAS interverrà solo nella fase stragiudiziale, per cercare una composizione amichevole della vertenza, ma non per l'eventuale giudizio.

- e)** sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 9

“ESCLUSIONI”, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;

Si può essere sottoposti a procedimento penale anche per un reato previsto dalla legge come doloso e cioè volontario (vedere la definizione nel GLOSSARIO). Poiché la legge vieta di assicurare i comportamenti illeciti volontari (se ne è già accennato, ma vale la pena ribadire), l’Assicurato dovrà provvedere a pagare le spese di difesa, ma potrà ottenere da DAS il rimborso delle spese rimaste a suo carico se (e quando) otterrà una sentenza di assoluzione definitiva. Se invece intervenisse nel frattempo altra causa di estinzione del reato (ad esempio un’amnistia), tali spese resterebbero a carico dell’Assicurato.

- f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 500 (lire 968.135), che debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto all’Art. 10 “ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE”;

E’ una garanzia molto importante e quindi sentita, in quanto le persone si spostano con sempre maggiore frequenza da un Paese europeo all’altro, per lavoro o per turismo. Conseguentemente non mancano le occasioni di stipulare dei contratti all’estero (ad esempio acquisto di merci o servizi), che possono dar luogo a controversie di difficile risoluzione e, comunque, molto costose.

- g) a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 9 “ESCLUSIONI”, debba presentare Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a € 260 (lire 503.430);

Attenzione: la garanzia vale solo per le violazioni di norme amministrative in senso stretto e non per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi, in quanto la materia fiscale è sempre esclusa.

h) Servizi di consulenza ed assistenza.

Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie previste dalla presente copertura:

I **Consu/DAS** telefonica con il **numero verde 800 849090**. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere:

- consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l’utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.).

II **Consultazione preventiva ed assistenza nelle testimonianze:** nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il **numero verde 800 849090**.

Consu/DAS è un servizio di consulenza preventiva “di prima necessità”, quando non c’è ancora alcuna controversia, ma si avverte comunque la necessità di avere a disposizione

un aiuto... un consiglio di esperti per fare le cose nel modo giusto e per evitare l'insorgere di futuri problemi, che potevano essere evitati.

III Assistenza nei seguenti Atti di Volontaria Giurisdizione:

- ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
- istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.

La garanzia relativa agli Atti di Volontaria Giurisdizione di cui al presente capo III. inizia a decorrere trascorsi due anni dalla stipula del contratto.

Si rinvia al GLOSSARIO alla voce "Atti di Volontaria Giurisdizione". Si tratta di attività che le persone possono compiere anche senza l'assistenza di un legale. Tuttavia, su richiesta, data talvolta la loro complessità, DAS fornirà direttamente o tramite propri legali fiduciari, la necessaria assistenza per la predisposizione corretta dei ricorsi/istanze all'Autorità Giudiziaria.

Personne assicurate: l'Assicurato/Contraente e le persone appartenenti al suo nucleo familiare.

Cosa si intende per "nucleo familiare" lo si rileva nelle DEFINIZIONI, all'inizio del presente fascicolo.

Art. 4 CIRCOLAZIONE STRADALE BASE

Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore conducibili con patente A o B, qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

Se in un incidente della circolazione stradale, l'Assicurato subisce un danno alla sua persona o alle persone trasportate sul veicolo da lui condotto, al veicolo stesso o ad altre cose, non per sua colpa, avrà assistenza stragiudiziale e giudiziale per ottenere il risarcimento del danno subito.

- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;

L'esempio tipico è l'incidente stradale, che provochi la morte o lesioni ad altre persone. Inoltre vi sono delle violazioni previste dal nostro Codice della Strada, che sono perseguibili penalmente. Inoltre, in particolare all'estero, vi sono svariate norme da osservare, che obiettivamente è molto difficile conoscere.

- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Le suddette garanzie operano, poi, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

Può accadere che l'Assicurato, alla guida di una bicicletta, sia investito (danni extracontrattuali subiti) oppure causi un incidente con un eventuale procedimento penale, oppure che subisca dei danni (es.: il bagaglio viene smarrito o danneggiato) in occasione di un viaggio effettuato come trasportato su qualunque mezzo (treno, aereo, nave, ecc.). DAS, anche in tali casi, presterà la propria assistenza, ma attenzione: questa garanzia opera solo a favore dell'Assicurato, che sia anche Contraente della polizza.

Tutte le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, in estensione a quanto previsto all'Art. 10 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE".

Persone assicurate:

- se la copertura è prestata su veicolo identificato: il proprietario, il conducente ed i trasportati di tale veicolo;
- se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo da lei condotto.

Art. 5 CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER

Nel medesimo ambito ed in estensione alle garanzie previste all'Art. 4, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato anche qualora:

- e) a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 9 "ESCLUSIONI", debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste sub Art. 4 lett. a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

Se in occasione di un incidente della circolazione stradale, l'Autorità intervenuta rileva una violazione di una norma del Codice della Strada e conseguentemente eroga una sanzione amministrativa (ad esempio per eccesso di velocità o per mancato rispetto di una precedenza,...), DAS presterà l'assistenza finalizzata a rimuovere tale provvedimento, a condizione che ne possa derivare un vantaggio per l'Assicurato per quanto riguarda la sua responsabilità nell'incidente.

- f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210 (lire 406.616); tale garanzia vale per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto all'Art. 10 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE". Se la copertura è prestata su persona identificata, la garanzia opera solo se il veicolo cui il sinistro si riferisce è di proprietà dell'Assicurato.

Questa garanzia opera se, ad esempio, l'Assicurato non è soddisfatto della riparazione eseguita dal meccanico o dal carrozziere, o se il veicolo viene danneggiato o rubato in un parcheggio custodito o, ancora, se la Compagnia che assicura il furto, l'incendio o la kasko rifiuta ingiustamente il risarcimento del danno subito.

g) Servizi di consulenza ed assistenza.

Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalla presente copertura:

- I **Consu/DAS** telefonica con il **numero verde 800 849090**: l'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere:
- consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
 - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
 - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.).
- II **Consultazione preventiva ed assistenza nelle testimonianze**: nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il **numero verde 800 849090**.

***Consu/DAS** è un servizio di consulenza preventiva "di prima necessità", quando non c'è alcuna controversia, ma si avverte comunque la necessità di avere a disposizione un aiuto... un consiglio di esperti per fare le cose nel modo giusto e per evitare l'insorgere di futuri problemi, che potevano essere evitati.*

h) INDENNITA'E RIMBORSI

Si tratta di spese o indennità accessorie, che DAS riconosce all'Assicurato in caso di sinistro.

La garanzia viene altresì prestata per il rimborso delle seguenti spese ed il pagamento delle seguenti indennità, connesse ad un incidente della circolazione nel quale siano coinvolti il veicolo o le persone assicurate e che determini l'attivazione delle garanzie di polizza:

1. spese di recupero e traino del veicolo dal luogo del sinistro ad un'officina, fino ad un massimo di € 105 (lire 203.308) in Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di S. Marino e di € 155 (lire 300.121) all'estero;
2. spese di ambulanza ed eliambulanza, per il trasporto - dal luogo del sinistro ad un ospedale - di persone assicurate rimaste ferite, fino ad un massimo di € 210 (lire 406.616);
3. spese per ripristino tappezzeria del veicolo, che sia rimasta danneggiata a seguito del trasporto di vittime dell'incidente ad un ospedale, fino ad un massimo di € 210 (lire 406.616);
4. indennità di € 52 (lire 100.686) per sinistro, per duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del veicolo, distrutta, smarrita o sottratta in occasione dell'incidente;
5. diaria di € 11 (lire 21.298) in caso di sequestro giudiziale del veicolo, che sia rimasto coinvolto in un incidente con terzi. La diaria sarà corrisposta in via posticipata, a partire dal giorno del sequestro fino a quello del dissequestro e, comunque, per non più di 30 giorni;
6. indennità di € 52 (lire 100.686) nel caso che l'Autorità ordini di sostenere un nuovo esame per conseguire la patente di guida.

Le suddette garanzie da 1 a 6 valgono per i sinistri che si verifichino in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, in estensione a quanto previsto all'Art. 10 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE".

Persone assicurate:

se si è scelta l'opzione "Veicolo o Persona identificati"

- per la copertura prestata su veicolo identificato: il proprietario, il conducente ed i trasportati di tale veicolo;
- per la copertura prestata su persona identificata: tale persona nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo da lei condotto;

se si è scelta l'opzione "tutti i Veicoli e tutte le Persone del nucleo familiare"

le persone componenti il nucleo familiare dell'Assicurato/Contraente alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare ed i trasportati sui veicoli da loro condotti.

Quest'ultima opzione risulta molto conveniente in quanto, diversamente dalla prima, ove si assicura solo una persona o un veicolo identificati, si assicurano tutte le persone del nucleo familiare quando sono alla guida di veicoli di loro proprietà o di terzi ed inoltre si assicurano tutti i veicoli di proprietà della famiglia, anche se guidati da amici o parenti.

Qualora, a seguito di sinistro coperto dalla polizza, deceda l'Assicurato/Contraente oppure uno dei membri del nucleo familiare (nel caso sia stata prescelta l'opzione "tutti i Veicoli e tutte le Persone del nucleo familiare"), la garanzia viene prestata a favore delle persone superstiti appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato/Contraente.

E' un'estensione di garanzia, che vale per i membri del nucleo familiare dell'Assicurato/Contraente e non per altri eredi che non ne facciano parte.

Art. 6 OMBRELLO (combinazione VITA PRIVATA SUPER e CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER)

Sono contemporaneamente operanti le garanzie previste dagli Artt. 3 e 5 con l'opzione "tutti i Veicoli e tutte le Persone del nucleo familiare". Si comprendono inoltre le controversie relative all'acquisto di beni mobili registrati.

Questa copertura è stata studiata allo scopo di realizzare una difesa legale completa della famiglia. Oltre a quanto previsto dagli Artt. 3 e 5, vi è una copertura importante in più, normalmente esclusa: le controversie relative agli acquisti più importanti, ad esempio dell'autovettura o del motorino, situazioni ricorrenti purtroppo nella vita familiare.

Art. 7 ESTENSIONE FACOLTATIVA "MEDICO O OPERATORE SANITARIO DIPENDENTE"

(abbinabile alle Coperture VITA PRIVATA BASE o SUPER o OMBRELLO).

La seguente Estensione Facoltativa è operante a favore delle persone appositamente indicate nel frontespizio della polizza, purché sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

In deroga all'Art. 9 "ESCLUSIONI", la garanzia viene estesa:

- alle vertenze individuali nascenti dal contratto di lavoro dipendente dell'Assicurato, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro, Ente pubblico o Privato, intenda esercitare nei suoi confronti, per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi;
- ai procedimenti penali previsti dalla copertura prescelta, originati da atti o fatti connessi all'attività lavorativa subordinata.

La garanzia è inoltre estesa all'ambito dell'eventuale attività professionale intramuraria svolta dalle persone assicurate.

Art. 8 PATENTE SICURA

Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (Artt. 589 e 590 Codice Penale) e comprende:

- a) la difesa penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose;
- b) l'assistenza in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente;
- c) l'attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;
- d) il ricorso avverso l'eventuale provvedimento di sospensione della patente.

Le suddette garanzie valgono per i sinistri che si verifichino e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, in estensione a quanto previsto all'Art. 10 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE".

- e) a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 9 "ESCLUSIONI", il ricorso al Prefetto e/o l'opposizione al Giudice di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità.

Se in occasione di un incidente della circolazione stradale, l'Autorità intervenuta rileva una violazione di una norma del Codice della Strada e conseguentemente eroga una sanzione amministrativa (ad esempio per eccesso di velocità o per mancato rispetto di una precedenza,...), DAS presterà l'assistenza finalizzata a rimuovere tale provvedimento, a condizione che ne possa derivare un vantaggio per l'Assicurato per quanto riguarda la sua responsabilità nell'incidente.

Le suddette prestazioni vengono coperte nei limiti del massimale previsto in polizza.

Si comprendono inoltre:

- f) la copertura, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria convenuta in polizza, del rischio del ritiro temporaneo della patente in esecuzione di provvedimento dell'Autorità italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra;
- g) la corresponsione del 50% della diaria convenuta, fino ad un massimo di € 5.200 (lire 10.068.604), ove una Autorità straniera prenda per gli eventi sopra previsti alla lett. f) provvedimento analogo per il proprio territorio.

La garanzia viene inoltre estesa a quanto previsto dall'Art. 5 lett. h) "INDENNITÀ E RIMBORSI".

Art. 9 ESCLUSIONI

Si intendono escluse dalla garanzia le Coperture non esplicitamente prescelte nel Modello P2002/D.

Se si è scelta, ad esempio, soltanto la copertura VITA PRIVATA, non si può pretendere la garanzia per un sinistro che riguarda la circolazione stradale.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE:

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;

Premesso che la materia fiscale/tributaria è sempre esclusa e quindi sono escluse le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi, per quanto riguarda la materia amministrativa rientrano in garanzia solo l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, ove prevista.

- acquisto di beni mobili registrati (tranne che per la copertura "OMBRELLO" ove è esplicitamente prevista tale garanzia);

Si tratta, ad esempio, dell'acquisto di un'auto o di un motorino.

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER SINGOLE COPERTURE:

VITA PRIVATA BASE E SUPER

La garanzia è inoltre esclusa per:

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, fatta eccezione per quanto riguarda i ciclomotori;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 3 lettera h) capo III.;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione principale e da quelle secondarie o stagionali dell'Assicurato da lui direttamente utilizzate;
- operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili;

L'ultima esclusione vale sia per le controversie civili, che per i procedimenti penali, che traggono origine da queste operazioni. Le controversie ed i procedimenti relativi alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, con o senza ampliamento di volumi, delle abitazioni dell'Assicurato, sono invece garantiti.

- vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi quando l'Assicurato sia un operatore medico o sanitario, dipendente ospedaliero.

Se tra le persone assicurate vi è un medico o un infermiere, per loro non valgono le garanzie relative ai procedimenti penali e alle vertenze di lavoro derivanti dal lavoro dipendente, a meno che sia stata prescelta in polizza l'apposita Estensione Facoltativa; sono invece operanti le altre garanzie relative alla loro vita privata.

CIRCOLAZIONE STRADALE BASE e SUPER e PATENTE SICURA.

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

Art. 10 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi

salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura una estensione territoriale più ampia.

Le coperture che prevedono un'estensione territoriale più ampia sono: VITA PRIVATA SUPER, lett. f); CIRCOLAZIONE STRADALE BASE; CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER, lett. f) ed h); PATENTE SICURA.

Art. 11 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

Per determinare se il sinistro è o meno in garanzia, occorre considerare il momento in cui è avvenuta la prima azione o il fatto che costituiscono una violazione di legge o di contratto e non il momento in cui la violazione è stata accertata o è venuta a conoscenza dell'Assicurato.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di ricorso/opposizione avverso sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi, fatto salvo quanto previsto all'Art. 3 lettera h) capo III..

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

Quando il sinistro è considerato unico, pure il massimale a disposizione sarà quello previsto per un sinistro, anche se per esempio sono coinvolte più persone assicurate con la stessa polizza.

In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 12 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Attenzione: ai sensi dell'art. 2952, 2° comma del Codice Civile il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società oltre un anno dal momento in cui poteva esser fatto valere il diritto alla prestazione.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Non appena si verifica un fatto, che comporti il ricorso alle garanzie di polizza (sinistro) da parte dell'Assicurato, bisogna subito denunciarlo a DAS. Se si ritarda senza giustificazione la denuncia, l'azione di difesa dell'Assicurato potrebbe essere pregiudicata e/o DAS potrebbe negare l'assistenza. Vi sono poi certi "atti ufficiali", che è indispensabile comunicare immediatamente, nel proprio interesse, sussistendo termini ristretti previsti dalla legge.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario

competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

L'Assicurato indica il legale di sua fiducia già nella denuncia del sinistro, anche se tale scelta sarà efficace soltanto se sarà necessario affrontare una causa. Il legale in questione conviene venga scelto tra quelli residenti dove la causa deve essere tenuta (altrimenti parte delle spese resteranno a carico dell'Assicurato) e non deve essere incaricato prima di averne richiesto il benestare a DAS.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Se, ad esempio, l'Assicurato litiga con un altro Assicurato DAS, per evitare possibili situazioni di conflitto entrambi potranno essere assistiti, da subito, da un legale di loro fiducia, "territorialmente competente".

Art.12.1 DENUNCIA DI SINISTRO RELATIVO ALLA COPERTURA PATENTE SICURA

L'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società il ritiro temporaneo della patente, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi; in caso di ritardata denuncia, la diaria inizia a decorrere solo dal giorno successivo a quello di comunicazione alla Società. L'Assicurato deve avvalersi della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento di ritiro temporaneo della patente nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ..

Poiché il ricorso può portare all'annullamento del provvedimento di sospensione o alla riduzione del periodo di sospensione della patente, DAS potrebbe non pagare la diaria se l'Assicurato lascia inutilmente trascorrere il termine per fare ricorso. Le spese di ricorso, comunque, sono pagate da DAS.

L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento.

Art. 13 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 12.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Se l'Assicurato vince la causa e ha diritto ad un risarcimento, ma la controparte non adempie, DAS sosterrà – al massimo per due volte – le spese della procedura esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.). Se il debitore è un imprenditore dichiarato fallito, DAS darà assistenza per ammettere l'Assicurato a partecipare alla divisione dell'eventuale attivo fallimentare.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Se si denuncia un sinistro, non si può poi decidere di propria iniziativa – senza il consenso di DAS – di accettare un accordo con la controparte (si veda nel GLOSSARIO alla voce “Transazione”).

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 14 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

L'Assicurato e DAS possono essere in contrasto, nel giudicare l'opportunità di iniziare o proseguire una causa: in tal caso, su iniziativa di una delle parti, deciderà un arbitro. Tuttavia, DAS accorda una possibilità in più: anche se fosse data ragione a DAS, ma l'Assicurato decidesse di affrontare ugualmente la causa, in caso di risultato migliore rispetto a quello formalmente prospettato da DAS, la Società gli rimborserà le spese legali sostenute.

Art. 15 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Se vi sono delle spese legali da recuperare, queste ovviamente spettano a DAS – che le ha anticipate – e non all'Assicurato.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 16 DECORRENZA - PAGAMENTO DEL PREMIO - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata stabilita dal contratto, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, con le precisazioni previste all'Art. 11.

Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere il pagamento dei premi scaduti.

I pagamenti dei premi vanno eseguiti presso l'Agenzia, cui è assegnata la polizza, oppure presso la Sede DAS; è bene ricordare che l'Agenzia o DAS non sono obbligate a spedire all'Assicurato gli avvisi di scadenza delle rate di premio e pertanto si consiglia all'Assicurato di annotarsi comunque le scadenze, per non dimenticare di effettuare i pagamenti.

Il contratto si rinnova tacitamente per periodi di un anno, se la durata iniziale è inferiore a due anni, e per periodi di due anni, se la durata iniziale è pari o superiore a due anni, in mancanza di disdetta da inviare con lettera raccomandata, che deve essere spedita al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza.

La durata della polizza, come minimo, è di un anno; se non si desidera rinnovarla alla scadenza è necessario inviare una raccomandata, in cui si manifesta tale intenzione, a DAS almeno 60 giorni prima della scadenza, altrimenti la polizza si rinnova automaticamente per un anno o due anni, a seconda della durata iniziale.

Art. 17 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

La cessazione del rischio (per esempio a seguito di vendita, furto, demolizione dell'auto o moto, ecc.) va subito comunicata a DAS con la necessaria documentazione (contratto di vendita, denuncia di furto, certificato di demolizione, ecc.), altrimenti si rischia di dover pagare dei premi per nulla.

Dopo ogni denuncia di sinistro che rientri in garanzia e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna parte potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da spedirsi con lettera raccomandata all'altra parte.

In tal caso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

L'Assicurato denuncia un sinistro: DAS comunica che il sinistro è regolare e dà l'assistenza fino alla sua conclusione. Da questo ultimo momento l'Assicurato ha ancora a disposizione 30 giorni, per comunicare a DAS la propria eventuale intenzione di anticipare la fine del contratto di assicurazione. In tal caso, DAS restituirà all'Assicurato la parte del premio relativa al periodo di assicurazione non usufruito.

Art. 18 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ..

Quando la Società conclude la polizza, valuta il rischio e stabilisce il relativo prezzo in base alle informazioni e alle dichiarazioni avute dal Cliente; le informazioni inesatte o incomplete possono portare, come conseguenza, a conclusioni errate e quindi alla non validità della garanzia assicurativa.

Art. 19 COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

La comunicazione di recesso e la disdetta del contratto da parte del Contraente vanno inviate con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società. Tutte le altre comunicazioni

cui il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, ad eccezione di quella prevista all'Art. 12, secondo capoverso, possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società, alle sue Aree o Ispettorati o all'Agenzia cui la polizza è assegnata.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o incaricati della Società sono validi, senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

La legge dice che il Contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto; quindi non saranno valide come prova, per esempio, eventuali comunicazioni date a voce. Inoltre, vi sono alcune particolari comunicazioni, che è necessario inviare direttamente alla Società, altrimenti non saranno ritenute valide: esse sono la disdetta del contratto (vedi all'Art. 16, terzo capoverso), il recesso (vedi all'Art. 17, secondo capoverso) e la notizia di atti notificati da Ufficiale Giudiziario (vedi all'Art. 12, secondo capoverso).

Art. 20 ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE EVENTUALI INDENNITÀ E DEL PREMIO

Se nel frontespizio della polizza, nell'apposito spazio a disposizione non è indicato "indicizzazione esclusa", il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato - come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale, le indennità assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, le parti hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto e il massimale, le indennità assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti all'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l'adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; mancando l'accordo varranno le norme previste per il caso di raddoppio degli importi iniziali.

L'aggancio del massimale e delle eventuali indennità e rimborsi al tasso di inflazione, garantisce una copertura sempre proporzionata alla scelta iniziale. In tal modo, ovviamente, anche il premio annuo aumenterà o diminuirà in base all'andamento degli indici.

Art. 21 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

La legge vieta di stipulare più polizze con diverse Compagnie per lo stesso rischio e pretendere poi da ciascuna di esse l'intero risarcimento: si tratterebbe di un illecito arricchimento; perciò si è tenuti ad informare DAS di tale eventuale circostanza ed in caso di mancata comunicazione, DAS potrà, a ragione, rifiutare la propria prestazione.

Art. 22 TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 23 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

- Gli articoli riportati al paragrafo “DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO” dettano, nel Suo interesse, i passi da seguire per la corretta denuncia di un caso assicurativo e pertanto raccomandiamo vivamente di rileggerli prima di intraprendere ogni iniziativa.
- Compili in ogni parte il *modulo-denuncia* appositamente predisposto; non dimentichi, in particolare, di indicare se desidera affidare la difesa dei Suoi interessi in caso di giudizio ad un Legale di Sua fiducia, fermo restando che la trattazione stragiudiziale verrà curata direttamente da noi; in caso di omissione, Le metteremo comunque a disposizione un Legale della nostra rete.
Qualora non avesse a disposizione il *modulo-denuncia* potrà richiederlo al Suo Agente/Broker oppure reperirlo facilmente nel nostro sito internet www.das.it, nell’area “Servizi Riservati ai Clienti”.
- Consegni quindi il *modulo-denuncia* debitamente compilato, unitamente a tutta la documentazione richiesta, alla Sua Agenzia/Broker, facendosene dare ricevuta, oppure lo invii ad uno dei seguenti indirizzi:
 - **D.A.S. S.p.A. - Direzione Generale**
via IV Novembre n. 24 - 37126 Verona
Tel. 045 8372632-658 - fax 045 8351023
 - **D.A.S. S.p.A. – Area di Bolzano**
C.so Italia, 35 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 262242 - fax 0471 286057
 - **D.A.S. S.p.A. – Area di Milano**
C.so Vittorio Emanuele, 37 - 20122 Milano
Tel. 02 7769111 - fax 02 77691135
- In caso di urgenza non esiti a contattare telefonicamente gli uffici della Direzione o delle nostre Aree ai numeri sopra indicati.